

Commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

Aggiornate le norme sui controlli di conformità

Permane l'obbligo (entro 60 giorni dall'inizio dell'attività o dalla fine dell'anno in cui si sono create le condizioni) di iscrizione alla Banca Dati Nazione degli Operatori Ortofrutticoli per gli imprenditori agricoli non associati a cooperative o ad OP

L'AGEA, in applicazione del D.M. n.672762 del 20 dicembre 2024, ha ridefinito le disposizioni attuative in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli e delle banane (circolare del 7 febbraio 2025). La normativa italiana va così a recepire quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2023/2430 della Commissione.

Si ricorda infatti che le norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli sono in vigore da molti anni e, quanto ora previsto, non va a modificare la sostanza degli adempimenti.

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumo allo stato fresco possono essere commercializzati solo se conformi ad un sistema di norme che si applica in tutte le fasi della commercializzazione, compresa l'importazione e l'esportazione, salvo disposizioni contrarie della Commissione europea. I prodotti ortofrutticoli freschi, pertanto, sono assoggettati alle seguenti norme e possono essere commercializzati soltanto se rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità, di commerciabilità e se è indicato il paese di origine:

- **Norme di commercializzazione generale (Norma generale)** riportate nella parte A dell'allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 della Commissione del 17 agosto 2023;
- **Norme di commercializzazione specifiche (Norme specifiche)** riportate nella parte B, dell'allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 della Commissione del 17 agosto 2023, riguardano specifici prodotti, di seguito elencati: *mele; agrumi; kiwi; lattughe, indivie ricce e scarole, pesche e nettarine; pere; fragole; peperoni dolci; uve da tavola; pomodori; banane.*

All'interno dell'Unione non possono essere messi in vendita, consegnati o commercializzati prodotti ortofrutticoli freschi secondo modalità non conformi alle citate norme.

BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI (BDNOO)

Gli operatori ortofrutticoli (grossisti, esportatori, organizzazioni dei produttori e loro associazioni, GDO, imprenditori agricoli ecc..) sono tenuti ad iscriversi alla Banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli quando ricorrono determinate condizioni.

Sono tenuti ad iscriversi gli imprenditori agricoli, non associati ad OP/AOP/GP od a cooperative ortofrutticole, con un volume annuo commercializzato, superiore a € 60.000 IVA esclusa, per i prodotti di cui all' art. 1 paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429. Nella sostanza si tratta dei prodotti ortofrutticoli freschi contenuti nell'allegato I parte IX Reg. (UE) 1308/2013 (vedi tabella in fondo all'articolo).

Non sono tenuti ad iscriversi alla banca dati gli Imprenditori agricoli:

- che vendono, consegnano o avviano prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d'imballaggio o deposito, situati nell'ambito nazionale di produzione;
- che avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli ad impianti di trasformazione;
- che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore finale;
- che conferiscono i prodotti ortofrutticoli esclusivamente ad OP/AOP/GP o cooperativa;
- non associati ad OP/AOP/GP o a Cooperativa con volume annuo di prodotto commercializzato dei prodotti i cui all'art. 1 paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 inferiore a € 60.000 esclusa Iva. Tale importo è riferito all'anno precedente.

Le imprese, anche se di nuova costituzione, che rispondono ai precitati requisiti, sono tenute a richiedere l'iscrizione in BDNOO entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell'attività e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'anno in cui si è realizzata tale condizione, così come ogni modifica, integrazione o variazione dei dati dichiarati, ai fini dell'iscrizione. Ogni variazione relativa all'azienda e ai prodotti, dovrà quindi essere comunicata entro 60 giorni, anche per tutte le modifiche successive all'iscrizione.

La gestione della Banca dati è affidata ad AGEA che la gestisce sul portale SIAN. I controlli sono affidati ad Agecontrol.

PARTE IX

Prodotti ortofrutticoli

Il settore degli ortofrutticoli freschi comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90 e 0709 99 60
ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00
0803 10 10	Banane da cuocere, fresche
0803 10 90	Banane da cuocere, essiccate
0804 20 10	Fichi, freschi
0804 30 00	Ananassi
0804 40 00	Avocadi
0804 50 00	Guaiave, manghi e mangostani
0805	Agrumi, freschi o secchi
0806 10 10	Uve da tavola, fresche
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808	Mele, pere e cotogne, fresche

Codice NC	Designazione
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche
0810	Altra frutta fresca
0813 50 31	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802
0813 50 39	
0910 20	Zafferano
ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato
ex 1211 90 86	Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (<i>Origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
1212 92 00	Carrube